

#### **13.4.4 I beni mancanti**

I beni possono essere sottratti per causa di furto o distrutti per motivi di forza maggiore (alluvioni, incendi, terremoti) ovvero possono deteriorarsi per incuria o imperizia delle persone preposte al loro uso. In presenza di simili circostanze occorre preliminarmente effettuare gli opportuni accertamenti al fine di verificare che il danno subito dall'amministrazione, o la diminuzione di valore subito dalle cose mobili, non sia imputabile al consegnatario.

I beni possono essere sottratti per causa di furto o distrutti per motivi di forza maggiore (alluvioni, incendi, terremoti) ovvero possono deteriorarsi per incuria o imperizia delle persone preposte al loro uso. In presenza di simili circostanze occorre preliminarmente effettuare gli opportuni accertamenti al fine di verificare che il danno subito dall'amministrazione, o la diminuzione di valore subito dalle cose mobili, non sia imputabile al consegnatario. L'accertamento della responsabilità è compito dell'amministrazione da cui dipende direttamente il consegnatario. Nel caso in cui i beni sono sottratti per causa di furto si rende necessario anche sporgere denuncia all'autorità giudiziaria competente per territorio. La denuncia, fatta dal dirigente responsabile degli acquisti va presentata all'ufficio di Pubblica Sicurezza. Una copia deve essere conservata agli atti dell'ufficio.

Il relativo provvedimento di discarico deve contenere l'eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili e va corredato dai documenti giustificativi e del motivo del discarico. Al provvedimento va allegata, in particolare, la seguente documentazione:

- 1) copia denuncia all'autorità di pubblica sicurezza nel caso di beni mancanti per furto;
- 2) copia del verbale redatto dalla commissione interna in caso di beni resi inservibili all'uso;
- 3) dichiarazione del consegnatario in caso di mancanza di beni per calamità naturali.

Un problema che viene posto è se occorra attendere l'esito del giudizio penale conseguente alla denuncia del furto prima di procedere all'emissione del provvedimento autorizzativo al discarico dei beni trafugati. L'emissione del decreto autorizzativo al discarico dei beni e l'accertamento della eventuale responsabilità del consegnatario, relativamente ai furti avvenuti nell'ufficio, attengono a procedimenti ben distinti tra loro. Difatti, si deve rilevare che l'emanazione del provvedimento di discarico, come precisa l'art. 194 del R.D. n. 827/1924, "vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non libera il consegnatario poiché rimane integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente". Invero, in base alle disposizioni contenute nell'art. 194 appena citato, nonché della circolare n. 76, punto D, emanata dal Ministero del Tesoro in data 12 dicembre 1980, che disciplina la materia, non è richiesto, per l'emissione del decreto inventariale in seguito a furto, il provvedimento riguardante l'esito del procedimento penale. Essendo, come sopra precisato, i due procedimenti distinti nelle loro finalità (discarico e responsabilità), appare evidente che per la definizione della pratica amministrativa è sufficiente che sia intervenuta formale autorizzazione, senza attendere il provvedimento di archiviazione da parte della Procura generale della Corte dei Conti. Si fa, altresì, presente che se l'amministrazione non emettesse in breve tempo il provvedimento in questione, la situazione patrimoniale degli uffici, che all'atto del furto risulta immediatamente alterata, verrebbe ad essere per lungo tempo non attendibile. È appena il caso di precisare che l'emissione del decreto autorizzativo al discarico non esonera il dirigente responsabile di interpellare periodicamente i competenti organi della prefata Magistratura al fine di acquisire cognizione delle risultanze processuali sia in ordine all'eventuale individuazione degli autori del reato sia alle conseguenti statuizioni del giudice penale. Va precisato che il consegnatario, al fine di non incorrere in personale responsabilità, deve dimostrare di essersi attivato nel predisporre e richiedere mezzi idonei a garantire la custodia dei beni ad egli consegnati.

Per quanto attiene alla responsabilità del consegnatario, vedasi anche il paragrafo: 3.4.5.2 Casi particolari e Responsabilità.

#### ***Riferimenti normativi***

- ✓ Art. 194 del R.D. n. 827/1924;
- ✓ Circ. Ministero del Tesoro 12 dicembre 1980, n. 76.